

PROCESSO CIVILE: Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 1839 del 26.04.2024

1. -Appello -Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata -Onere di ribadire l'istanza occasione della prima udienza -Mancanza -Inammissibilità dell'istanza.

2. -Appello -Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che dispone la condanna al pagamento delle spese di lite -Onere di allegare il pericolo di non poter recuperare le spese di lite a suo carico, ove versate, nell'ipotesi di accoglimento del gravame -Sussistenza.

1. *“l'appellante che intende richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha l'onere di ribadire l'istanza già regolarmente svolta con l'atto di appello, di nuovo e formalmente in occasione della prima udienza, a pena di inammissibilità”* (cfr. anche Corte appello Venezia, 07/10/1999, Baratella C. Fall. soc. Immo, in Giur. It., 2000, 1855) e che detto principio vale anche con riguardo alla nuova disciplina sull'inibitoria;

2. rilevato che, quanto al *periculum in mora*, l'appellante deduce solo che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione proposta, l'appellante si troverebbe costretta a sborsare un'ingente somma sulla scorta di una sentenza palesemente, che influirebbe gravemente sulla propria possibilità di continuare a seguire i necessari percorsi terapeutici per la malattia da cui è affetta che le richiedono esborsi continui, senza nulla dire in ordine al pericolo di non potere recuperare le spese di lite a suo carico, ove versate, nell'ipotesi di accoglimento del gravame;

ORDINANZA

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 26 aprile 2024;

- rilevato che il presente giudizio di appello è soggetto alla nuova normativa di cui al d.l. n. 149 del 2022 e successive modifiche;

- lette le note depositate dalle parti;

- rilevato che l'appellante non ha reiterato, nelle note scritte, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c.;

rilevato, infatti, che, in dette note, è scritto: *“Nell'interesse della sig.ra [...]gli avvocati Gianpaolo Manduzio e Rocco Barrasso impugnano e contestano tutto quanto eccepito e dedotto da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta e si riportano al proprio atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento”*;

- ritenuto, infatti, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte *“l'appellante che intende richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha l'onere di ribadire l'istanza già regolarmente svolta con l'atto di appello, di nuovo e formalmente in occasione della prima udienza, a pena di inammissibilità”* (cfr. anche Corte appello Venezia, 07/10/1999, Baratella C. Fall. soc. Immo, in Giur. It., 2000, 1855) e che detto principio vale anche con riguardo alla nuova disciplina sull'inibitoria;

- rilevato, ancora, che, trattandosi di pronuncia di rigetto della domanda, l'unico capo condannatorio della sentenza impugnata, suscettibile di esecuzione forzata, riguarda le spese di lite, di importo, peraltro, non eccessivo;

- rilevato che i profili attinti dall'impugnazione appaiono controvertibili, vertendosi in tema condotta omissiva del sanitario del P.O.T. Masselli Azienda AUSL FG/1, che, avrebbe privato l'attrice – odierna appellante - della *chance* di prevenire, tramite adeguata e tempestiva terapia, l'attuale condizione di prognosi sfavorevole, ed essendo stata svolta, in prime cure, C.T.U. collegiale a mezzo delle CC.TT.U. dott.ssa Maricla Marrone e Dott.ssa Alessandra Gaballo, sì che non può dirsi che l'impugnazione appaia “manifestamente fondata”;

- rilevato che, quanto al *periculum in mora*, l'appellante deduce solo che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione proposta, l'appellante si troverebbe costretta a sborsare un'ingente somma sulla scorta di una sentenza palesemente, che influirebbe gravemente sulla propria possibilità di continuare a seguire i necessari percorsi terapeutici per la malattia da cui è affetta che le richiedono esborsi continui, senza nulla dire in ordine al pericolo di non potere recuperare le spese di lite a suo carico, ove versate, nell'ipotesi di accoglimento del gravame;

rilevato che la causa va rimessa alla Terza Sezione Civile di questa Corte, competente tabellarmente per le cause di responsabilità medica;

P.Q.M.

letto l'art. 283 c.p.c. dichiara inammissibile e, comunque, rigetta l'istanza di inibitoria e, rimette la causa alla Terza Sezione Civile di questa Corte.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso il 26 aprile 2024.

Il Presidente
dott. Filippo Labellarte